

SETTORE

IMPOSTE DIRETTE

**AGGIORNATA LA COMUNICAZIONE DELLE
OPZIONI PER LE DETRAZIONI FISCALI**

RIFERIMENTI

- Artt. 119 e 121, DL n. 34/2020
- Art. 33, DL n. 77/2021
- Provvedimenti Agenzia Entrate 12.10.2020 e 20.7.2021

IN SINTESI

Al fine di recepire alcune novità normative, tra le quali l'inclusione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche "trainati" (sia da interventi di riqualificazione energetica che da interventi di riduzione del rischio sismico) tra gli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% nonché della cessione del credito / sconto in fattura, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni della "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica".

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Con la Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, e il DL n. 77/2021, c.d. "Decreto Semplificazioni", sono state apportate alcune modifiche ed implementazioni all'art. 119, DL n. 34/2020 che disciplina la nuova detrazione del 110%, tra le quali l'estensione della possibilità di fruire dell'agevolazione per gli interventi previsti dall'art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR finalizzati:

- **all'eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
- **alla realizzazione di ogni strumento** che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia **adatto a favorire la mobilità** interna ed esterna all'abitazione per le **persone portatrici di handicap in situazione di gravità**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92;

anche ove effettuati a favore di persone di età superiore a 65 anni, **a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti"** di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico.

La possibilità di fruire della detrazione del 110% per i predetti interventi è riconosciuta **anche se gli stessi non sono effettuati congiuntamente ad un intervento "trainante"** nel caso in cui:

- **l'edificio sia sottoposto ad uno dei vincoli** previsti dal Codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- **gli interventi "trainanti" siano vietati** da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO / SCONTO IN FATTURA

Anche per le predette spese in esame trova applicazione l'art. 121, DL n. 34/2020 ai sensi del quale, per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, per il c.d. "bonus facciate", per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, **i beneficiari della detrazione**, sia nella misura ordinariamente prevista (50% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85% - 90%) sia nella misura del 110%, **possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di "sconto in fattura"**.

In merito si rammenta che con la Risposta all'Interrogazione parlamentare 29.4.2021, n. 5-05839 il MEF ha ammesso la possibilità di fruire dello sconto in fattura / cessione del credito anche per gli interventi "trainati" di eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla citata lett. e), se l'intervento è realizzato congiuntamente ad un intervento "trainante" agevolato con la detrazione del 110%.

Tale possibilità è stata confermata dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta 5.7.2021, n. 455.



Come sopra evidenziato l'inclusione di tali interventi nella disciplina in esame è stata prevista dalla Finanziaria 2021 e dal c.d. "Decreto Semplificazioni". Da ciò consegue che, sia la fruizione diretta della detrazione nella misura del 110% sia la cessione del credito / sconto in fattura trovano **applicazione con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall'1.1.2021**.

AGGIORNAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI

L'opzione per la cessione del credito / sconto in fattura va comunicata, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate tramite l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del sito Internet della stessa, entro il 16.3 dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese "agevolate", pena l'inefficacia dell'opzione nei confronti dell'Agenzia (Informative SEAC [9.11.2020, n. 327](#) e [11.6.2021, n. 177](#)).

A seguito delle modifiche normative sopra evidenziate, con il Provvedimento 20.7.2021 l'Agenzia ha **aggiornato le istruzioni per la compilazione della "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica"**.

In particolare nel quadro A "INTERVENTO", **tra gli interventi previsti sono ora contemplati, solo se "trainati" e a decorrere dal 2021, anche quelli di eliminazione delle barriere architettoniche** per i quali va utilizzato il **nuovo codice tipo di intervento "28"**.

Codice	Tipologia intervento	Super bonus
INTERVENTI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI O SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO		
	<i>Altri interventi</i>	
28	Eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021)	X

ALTRI AGGIORNAMENTI

Oltre alle implementazioni sopra evidenziate l'Agenzia ha apportato alle istruzioni per la compilazione della Comunicazione in esame le seguenti modifiche / implementazioni.

Asseverazione rischio sismico

Come noto per poter fruire della detrazione del 110% è richiesto il rilascio dell'asseverazione in relazione alla quale nella Comunicazione in esame va compilata la Sezione "Asseverazione efficienza energetica" o "Asseverazione rischio sismico".

In entrambe le Sezioni è richiesta, tra l'altro, la barratura della casella "Polizza assicurativa" al fine di confermare che il tecnico abilitato, firmatario dell'attestazione / asseverazione, si è dotato della polizza di assicurazione della responsabilità civile prevista dall'art. 119, DL n. 34/2020.



Le istruzioni della Comunicazione prevedono ora che, nel caso in cui è barrata la casella "Superbonus" o "Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus", **per gli interventi trainati "19", "20" e "28"** (installazione di impianti solari fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e c.d. "colonnine di ricarica veicoli elettrici"), **la compilazione della Sezione "ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA" è facoltativa se l'intervento "trainante" rientra nel "Sismabonus"**. Resta ferma la necessità del visto di conformità.

Maggiorazione 50% della spesa agevolata per immobili danneggiati da eventi sismici

Per consentire di individuare i casi per i quali il limite di spesa agevolata è incrementato del 50% per taluni interventi eseguiti sui fabbricati danneggiati da eventi sismici ai sensi dell'art. 119, comma 4-ter, DL n. 34/2020, **nel quadro B "Dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento"**, è ora richiesta l'**indicazione della lettera "S" (Sisma) nel campo "Tipologia immobile (T/U)"**.

QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO			
Codice Comune	Tipologia immobile (T/U)	Sezione Urbana/ Comune catastale	
Foglio	Particella	Subalterno	

In presenza di interventi identificati con i codici "1", "2", da "4" a "15", "26" e "27" e della barratura della casella "Superbonus" / "Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus", l'indicazione della **lettera "S" (Sisma) fa scattare l'aumento del 50%** del limite di spesa / detrazione.



Le istruzioni precisano che, in presenza di interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile **solo se la lettera "S" è stata indicata per tutte le unità immobiliari**.

